

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 26 GIUGNO 2012

(proposta dalla G.C. 8 maggio 2012)

Sessione del Bilancio Preventivo

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente FERRARIS Giovanni Maria ed al Sindaco FASSINO Piero, i Consiglieri:

ALTAMURA Alessandro	DELL'UTRI Michele	MUZZARELLI Marco
ALUNNO Guido Maria	GENISIO Domenica	NOMIS Fosca
APPENDINO Chiara	GRECO LUCCHINA Paolo	PAOLINO Michele
BERTOLA Vittorio	GRIMALDI Marco	PORCINO Giovanni
CARBONERO Roberto	LEVI Marta	RICCA Fabrizio
CARRETTA Domenico	LEVI-MONTALCINI Piera	SBRIGLIO Giuseppe
CASSIANI Luca	LIARDO Enzo	SCANDEREBECH Federica
CENTILLO Maria Lucia	LO RUSSO Stefano	TRICARICO Roberto
CERVETTI Barbara Ingrid	MAGLIANO Silvio	TRONZANO Andrea
COPPOLA Michele	MANGONE Domenico	VENTURA Giovanni
CURTO Michele	MARRONE Maurizio	VIALE Silvio
D'AMICO Angelo	MORETTI Gabriele	

In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 37 presenti, nonché gli Assessori: LUBATTI Claudio - PASSONI Gianguido - TEDESCO Giuliana - TISI Elide.

Risultano assenti i Consiglieri: AMBROGIO Paola - BERTHIER Ferdinando - MUSY Alberto.

Con la partecipazione del Segretario Generale PENASSO dr. Mauro.

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

Proposta dell'Assessore Passoni, comprensiva degli emendamenti approvati nella presente seduta.

Gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, e l'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni con la Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, hanno istituito l'Imposta Municipale Propria (IMU), con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i Comuni del territorio nazionale.

L'applicazione a regime dell'Imposta Municipale Propria è fissata all'anno 2015.

L'articolo 14 comma 6 del D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, stabilisce che "è confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli Enti Locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato Decreto Legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento".

I Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, "possono disciplinare con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti".

Ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del Decreto Legge 201/2011 convertito con la Legge 214/2011 "a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare, sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai Comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997"; ed il Comune di Torino la pubblica in modo che sia ben visibile all'utente.

Il nuovo Regolamento IMU, allegato al presente atto, recepisce e dà attuazione alle disposizioni che il Comune ritiene utili e necessarie sia per chiarire e precisare la portata di alcune norme legislative sia per introdurre nuove disposizioni.

Sono pertanto state previste norme specifiche relative alle seguenti fattispecie:

- a) limitazioni alle esenzioni sui fabbricati utilizzati dagli enti non commerciali;
- b) estensione delle agevolazioni previste per le abitazioni principali (aliquota ridotta e detrazioni di imposta) alle abitazioni possedute da anziani o disabili residenti in istituti di

- c) agevolazioni per le unità abitative locate a canone convenzionato;
- d) condizioni per l'applicazione della riduzione del 50% della base imponibile per fabbricati fatiscenti;
- e) limiti al potere di accertamento del Comune sulle aree edificabili;
- f) precisazioni sugli oggetti di imposta da adottare nel caso di fabbricati parzialmente costruiti;
- g) agevolazioni nelle modalità di versamento dell'imposta da parte dei contitolari.

Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento, si rinvia alle norme legislative inerenti all'Imposta Municipale Propria in base agli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, e dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni con la Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

Ai sensi dell'articolo 43, lettera e), del Regolamento del Decentramento, il presente Regolamento è stato inviato, per l'acquisizione dei pareri, a tutte le Circoscrizioni.

Ai sensi dell'articolo 43 lettera e) del Regolamento del Decentramento sono stati richiesti, in data 8 maggio 2012, i pareri alle Circoscrizioni, con il seguente esito:

- le Circoscrizioni 3, 8 e 10 hanno espresso parere favorevole (all. 2, 3, 4 - nn.)
- non è pervenuto parere da parte delle Circoscrizioni 1, 2, 4, 5, 6, 7 e 9.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Visto che ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della Legge 388/2000, il termine per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione e tali regolamenti, anche se adottati successivamente all'inizio dell'esercizio, hanno comunque effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'articolo 13, comma 1, della Legge 214/2011, che ha anticipato in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, l'istituzione dell'Imposta Municipale Propria;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile.

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano, il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, denominata IMU, nella Città di Torino allegato al presente provvedimento (all. 1 - n.) che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che saranno richiesti i pareri delle Circoscrizioni in ossequio all'articolo 43, lettera e) del Regolamento del Decentramento;
- 3) di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1 gennaio 2012, data di istituzione in via sperimentale, dell'Imposta Municipale Propria;
- 4) di inviare la presente deliberazione regolamentare, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
- 5) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

L'ASSESSORE AL BILANCIO, TRIBUTI
PERSONALE E PATRIMONIO
F.to Passoni

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE SERVIZIO
ICI - GESTIONE ACCERTAMENTI
F.to Togliatto

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

per IL VICE DIRETTORE GENERALE
RISORSE FINANZIARIE
Il Dirigente Delegato
F.to Tormoni

Il Presidente pone in votazione il provvedimento comprensivo degli emendamenti approvati nella presente seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi regolamento.

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:

Coppola Michele, Genisio Domenica, il Vicepresidente Vicario Magliano Silvio, Mangone Domenico, Tronzano Andrea

PRESENTI 32

VOTANTI 31

ASTENUTI 1:

Scanderebech Federica

FAVOREVOLI 22:

Altamura Alessandro, Alunno Guido Maria, Carretta Domenico, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Curto Michele, Dell'Utri Michele, il Sindaco Fassino Piero, il Presidente Ferraris Giovanni Maria, Grimaldi Marco, Levi Marta, Levi-Montalcini Piera, Lo Russo Stefano, Moretti Gabriele, Muzzarelli Marco, Nomis Fosca, Paolino Michele, Porcino Giovanni, Sbriglio Giuseppe, Tricarico Roberto, Ventura Giovanni, Viale Silvio

CONTRARI 9:

Appendino Chiara, Bertola Vittorio, Carbonero Roberto, Cervetti Barbara Ingrid, D'Amico Angelo, Greco Lucchina Paolo, Liardo Enzo, Marrone Maurizio, Ricca Fabrizio

Il Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo quale sopra emendato.

Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge.

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:

Coppola Michele, D'Amico Angelo, Genisio Domenica, il Vicepresidente Vicario Magliano Silvio, Mangone Domenico, Tronzano Andrea

Non partecipano alla votazione:

Appendino Chiara, Bertola Vittorio, Carbonero Roberto, Cervetti Barbara Ingrid, Greco Lucchina Paolo, Liardo Enzo, Marrone Maurizio, Ricca Fabrizio, Scanderebech Federica

PRESENTI 22

VOTANTI 22

FAVOREVOLI 22:

Altamura Alessandro, Alunno Guido Maria, Carretta Domenico, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Curto Michele, Dell'Utri Michele, il Sindaco Fassino Piero, il Presidente Ferraris Giovanni Maria, Grimaldi Marco, Levi Marta, Levi-Montalcini Piera, Lo Russo Stefano, Moretti Gabriele, Muzzarelli Marco, Nomis Fosca, Paolino Michele, Porcino Giovanni, Sbriglio Giuseppe, Tricarico Roberto, Ventura Giovanni, Viale Silvio

Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento.

Allegato 1

REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento (1) disciplina l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), in base agli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la Legge 22 dicembre 2011 n. 214, che ne dispone l'anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale. L'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata al 2015. Il Regolamento viene adottato allo scopo di:

- a) ridurre gli adempimenti in capo ai cittadini;
- b) semplificare e razionalizzare i procedimenti di accertamento;
- c) potenziare la capacità di controllo e di verifica dell'adempimento dell'obbligazione tributaria;
- d) definire i criteri di stima per l'accertamento del valore delle aree fabbricabili;
- e) indicare i procedimenti per una corretta, efficace, efficiente ed economica gestione del tributo.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2 - Esenzioni

1. L'esenzione dall'imposta, prevista per gli immobili di cui al Decreto Legislativo n. 504/1992, articolo 7, comma 1, lettera i), si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati per attività svolte con modalità non commerciali, siano posseduti da Enti non commerciali, pubblici o privati, ovvero enti ONLUS regolarmente registrati all'anagrafe unica istituita presso l'Agenzia delle Entrate (2).

2. L'esenzione si applica anche nel caso in cui il possessore e l'utilizzatore siano soggetti di cui al comma 1, anche diversi, a condizione che l'utilizzo dell'immobile avvenga a titolo gratuito, con contratto di comodato registrato.

Articolo 3 - Abitazione principale, pertinenze ed unità immobiliari assimilate all'abitazione principale

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, in relazione al nucleo familiare, si applicano per un solo immobile.

2. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (box, posti auto, stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

3. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e la detrazione, si applicano anche all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

4. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e la detrazione, si applicano anche all'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani, non residenti nel territorio dello Stato, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

5. Ogni contribuente, che ne ha diritto, in un anno può usufruire della detrazione di cui all'articolo 13, comma 10, del Decreto Legislativo n. 201/2011, solo una volta e per una sola unità immobiliare, fatto salvo il caso del trasferimento dell'abitazione principale in corso d'anno.

Articolo 4 - Agevolazioni

1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 9, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 (convertito nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214) può essere deliberata la riduzione dell'aliquota di base fino allo 0,4 per cento per le unità abitative locatate a titolo di abitazione principale, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, e dell'articolo 5, comma 2, della Legge 9 dicembre 1998 n. 431, e nel rispetto delle condizioni contrattuali stabilite dagli Accordi Territoriali vigenti.

2. L'accesso all'agevolazione di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione del contratto di locazione registrato dal quale deve risultare che l'immobile locato è utilizzato dal locatario quale abitazione principale.

3. Ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 (convertito nella Legge 22 dicembre 2011 n. 214) la base imponibile è ridotta del 50 per cento:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.

4. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi della Legge n. 445/2000, articolo 47, in ordine allo stato di inagibilità o inabitabilità deve essere presentata entro il termine previsto per la dichiarazione IMU ed alla stessa deve essere allegata una perizia a carico del proprietario, comprovante il suddetto stato.

5. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 13, comma 6, della Legge 22 dicembre 2011 n. 214 e dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, può essere deliberata la riduzione dell'aliquota di base dell'imposta nei seguenti casi:

- a) per le unità immobiliari concesse dal proprietario in uso gratuito a parenti di primo grado che vi risiedono anagraficamente e vi dimorano abitualmente e relative pertinenze;
- b) per le unità abitative possedute dall'A.T.C. o dal C.I.T. ed assegnate dall'A.T.C. a residenti in Torino e relative pertinenze e per le unità abitative appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate ad abitazione principale dei soci assegnatari, residenti in Torino e relative pertinenze.

Articolo 5 - Determinazione del valore delle aree fabbricabili

1. Il Comune, con apposita deliberazione della Giunta Comunale, può determinare periodicamente e per zone omogenee, i valori venali in comune commercio delle aree edificabili.
2. Non si procede ad accertamento qualora il contribuente abbia provveduto al versamento dell'imposta sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato secondo i criteri del comma precedente.

Articolo 6 - Unità collabenti

1. Per i fabbricati che risultano censiti o censibili all'Agenzia del Territorio come unità collabenti in categoria "F2", la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio dell'area edificabile.

Articolo 7 - Fabbricati parzialmente costruiti

1. I fabbricati parzialmente costruiti sono soggetti ad imposizione nella loro qualità di "fabbricato" (e non di "area fabbricabile") dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data di accatastamento.
2. La superficie dell'area fabbricabile sulla quale è ancora in corso la costruzione è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte soggetta ad imposizione come fabbricato.

Articolo 8 - Versamenti dei contitolari

1. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché l'imposta sia stata totalmente assolta per l'anno fiscale e sia stato comunicato all'ufficio competente.

Articolo 8 bis - Comunicazione di informazioni integrative

1. Nei casi in cui vengano richieste riduzioni od altre agevolazioni che incidono sulla base imponibile o sull'imposta e nelle ipotesi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'articolo 3 bis del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 463, concernente la disciplina del Modello Unico Informatico, o non siano presenti nel modello di dichiarazione approvato annualmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, il contribuente è obbligato a darne comunicazione utilizzando il modello predisposto dal Comune.
2. Detta comunicazione deve essere presentata entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione IMU.

Articolo 9 - Rinvio

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme legislative disciplinanti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 ed all'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la Legge 22 dicembre 2011 n. 214.
2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

Note:

- 1) Decreto Legislativo n. 23/2011, articolo 14, comma 6 - Potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997.
- 2) Decreto Legislativo n. 460/1997, articolo 21 - Esenzione per organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).

In originale firmato:

IL SEGRETARIO
Penasso

IL PRESIDENTE
Ferraris
